

REGOLAMENTO (CE) N. 1825/2000 DELLA COMMISSIONE
del 25 agosto 2000

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1) Occorre stabilire le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000, in particolare per quanto riguarda le vendite tra Stati membri affinché il sistema di etichettatura non provochi distorsioni negli scambi sul mercato delle carni bovine.

(2) Per garantire la rintracciabilità dell'origine, sia nell'ambito del sistema obbligatorio che del sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine, è necessario che gli operatori e le organizzazioni applichino un sistema di identificazione e di registrazione delle carni bovine in tutte le varie fasi della produzione e della vendita.

(3) Per indicare i macelli non provvisti di alcun numero di riconoscimento è necessario prevedere, per un periodo transitorio, metodi alternativi di contraddistinzione.

(4) È inoltre necessario definire la procedura da seguire per etichettare le carni ottenute da animali per i quali non sono disponibili tutti i dati relativi alla nascita ed agli spostamenti successivi, in quanto la registrazione di tali dati è diventata obbligatoria soltanto a partire dal 1° gennaio 1998 in forza del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichetta delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine⁽²⁾. Una disposizione analoga è necessaria per l'etichettatura delle carni bovine ottenute da animali importati vivi nella Comunità da paesi terzi.

(5) In ordine all'indicazione completa dell'origine, onde evitare che sulle etichette venga inutilmente ripetuta l'indicazione degli Stati membri o dei paesi terzi in cui gli animali sono stati ingrassati, appare necessario introdurre modalità semplificate basate sul periodo di tempo durante il quale l'animale da cui provengono le carni è permesso nello Stato membro o nel paese terzo di nascita o di macellazione.

(6) È necessario chiarire la situazione relativa alle informazioni supplementari che possono figurare sulle etichette nel quadro delle procedure semplificate di etichettatura per le carni macinate. Secondo le regole di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000, tali informazioni possono essere apposte a partire dal 1° settembre 2000. Alcune informazioni supplementari possono essere indicate soltanto fino al 1° gennaio 2002 se lo Stato membro ha deciso di applicare un sistema nazionale obbligatorio di etichettatura che comprenda tali informazioni oppure se l'operatore di cui trattasi indica volontariamente tali informazioni.

(7) Nel quadro del sistema di etichettatura facoltativo delle carni bovine è necessario prevedere una procedura di approvazione accelerata o semplificata per taluni tagli di carni bovine etichettati in uno Stato membro in base ad un disciplinare approvato ed introdotti nel territorio di un altro Stato membro.

(8) Per garantire l'attendibilità del disciplinare è necessario disporre che l'organismo indipendente e l'autorità competente abbiano accesso a tutta la documentazione in possesso degli operatori e delle organizzazioni ed eseguano regolarmente controlli sul posto in base ad un'analisi del rischio.

(9) L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce disposizioni per i casi in cui le carni bovine siano prodotte, in tutto o in parte, in un paese terzo. È opportuno adottare le modalità di applicazione della procedura di approvazione per l'importazione di carni bovine dai paesi terzi.

(10) Per garantire che i sistemi di etichettatura delle carni bovine importate siano altrettanto attendibili di quelli applicati alle carni bovine prodotte nella Comunità, è opportuno che la Commissione esamini le notifiche trasmesse dai paesi terzi. Qualora la Commissione pervenga alla conclusione che le procedure e/o i criteri applicati nel paese terzo di cui trattasi sono equivalenti alle norme previste dal regolamento (CE) n. 1760/2000, agli Stati membri vengono inviate notifiche complete.

(11) Per accertare l'attendibilità del sistema di etichettatura applicato nei paesi terzi la Commissione ha facoltà di chiedere informazioni complementari e può adottare le misure necessarie tenendo conto delle informazioni comunicate su sua richiesta.

(12) La Commissione può effettuare verifiche nei paesi terzi. A tal fine è necessario che essa sia preventivamente autorizzata da tale paese. In mancanza di tale autorizzazione, la Commissione adotta le misure del caso.

⁽¹⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.